



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n. **496** Reg. Generale

data **31.12.2013**

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “SAN GIUSEPPE OPERAIO” DI CALTRANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Istruttore Laura Crosara inerente l'oggetto ;

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 57 del 07.09.2001 e successive modificazioni ;
- il decreto del Sindaco prot. n. 3158 del 9 giugno 2009 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'articolo 50 comma 10 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/7/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 e sono state assegnate le risorse ai vari Settori;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

D E T E R M I N A

di approvare la seguente proposta.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dal Santo Moreno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 26 del 25.11.2013 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di assegnare un contributo straordinario di Euro 5.000,00 alla Scuola Materna "San Giuseppe Operaio" di Caltrano per i lavori di rifacimento della copertura dello stabile;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23/01/1991 e n. 25 del 17/04/1991 che contempla anche il caso in esame

ACCERTATO che il regolamento comunale vigente relativamente al caso in esame dispone quanto segue :
"L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50 % entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50 % entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto"

RICORDATO CHE la normativa prevede quanto segue:

- l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002"
- la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia recita:
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita che "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:
Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".
Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine".
Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.
[...]
I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

- la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

- l'articolo 14 del ns/ statuto Comunale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

DATO ATTO che, come già indicato nella delibera di G.C. n. 82 del 14.10.2013, l'assegnazione di contributi alla scuola materna è giustificata dalle seguenti motivazioni:

L'art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell'attività culturale e l'art. 24/quater del Regolamento per l'erogazione dei contributi l'erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne private. Si tratta di un sostegno ad un servizio che la Scuola Materna San Giuseppe Operaio eroga alla cittadinanza in un territorio comunale che risulta privo di scuole materne pubbliche;

PROPONE

- di fissare in Euro 5.000,00 il contributo a sostegno dei lavori di rifacimento della copertura della Scuola Materna "San Giuseppe Operaio" con sede a Caltrano;
- di stabilire che l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute;
- di dare atto inoltre che la spesa trova copertura al Capitolo 10401050080 del bilancio di previsione Anno 2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Laura Crosara

STO DI REGOLARITÀ CONTABILE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il presente provvedimento: ☐ Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. ☐ Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____ 13999 _____ In data odierna Caltrano li _____ 31.12.2013 _____ Il Responsabile del Settore F.to Franco Nicoletti	La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ 16.01.2014 _____ Il Funzionario Incaricato F.to Laura Crosara _____	Caltrano li _____ 16.01.2014 _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Laura Crosara _____